

N.R.G.P.U. 131/2026

RG N. 45/2026 L.C.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI PARMA

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

dott.ssa Antonella Ioffredi

Presidente

dott. Enrico Vernizzi

Giudice

dott.ssa Angela Casalini

Giudice rel.

ha emesso la seguente

SENTENZA

letto il ricorso proposto da Promozioni Immobiliari S.r.l. per l'apertura della liquidazione giudiziale e in subordine per l'apertura della liquidazione controllata di INFINITY SERRAMENTI DI CHIAPPETTA GAETANO (C.F. CHPGTN02S14F463W e PI 03033230347);

osservato che non risulta pendente un procedimento di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza;

sentito il difensore della ricorrente all'udienza fissata ex art. 41 CCII e verificata la regolare instaurazione del contraddittorio (notifica effettuata da parte della Cancelleria mediante inserimento in data 10.08.2026 del ricorso e del decreto nel portale dei servizi telematici gestito dal Ministero della giustizia, non essendosi perfezionata la notifica a mezzo PEC per causa imputabile al destinatario);

esaminata la documentazione allegata e le informazioni acquisite ex art. 42 CCII;

considerato che questo Tribunale è competente ai sensi dell'art. 27 co. 2 e ss. CCII poiché la debitrice ha il centro dei propri interessi principali nel circondario di Parma;

valutato che la debitrice è soggetta alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale, ai sensi dell'art. 121 CCII, in quanto imprenditore esercente attività di “installazione e posa in opera di infissi, zanzariere, porte e tende da sole”;

premesso che con sentenza del 20.02.2026 il Tribunale ha rigettato la domanda di apertura di liquidazione giudiziale e controllata proposta dall'odierno ricorrente, ma, come chiarito dalla Suprema Corte, ciò non osta alla riproposizione della medesima domanda, poiché “il provvedimento di rigetto dell'istanza di fallimento è privo di attitudine al giudicato e non è configurabile una preclusione da cosa giudicata, bensì una mera preclusione di fatto, in ordine al credito fatto valere, alla qualità di soggetto fallibile in capo al debitore ed allo stato di insolvenza dello stesso, di modo che è possibile, dopo il rigetto, dichiarare il fallimento sulla base della medesima situazione, su istanza di un diverso creditore, ovvero sulla base di elementi sopravvenuti, preesistenti ma non dedotti, e anche di una prospettazione identica a quella respinta, su istanza dello stesso creditore” (v. Cass. ord. n. 16411/18);

premesso altresì che la cancellazione dell'impresa individuale dal Registro delle Imprese non osta alla disamina delle domande, essendo intervenuta in data 1.04.2026 e quindi entro il termine annuale di cui all'art. 33, comma 1, CCII;

rilevato che ai fini dell'apertura della liquidazione giudiziale di un imprenditore commerciale devono sussistere contemporaneamente le seguenti condizioni:

- a) ammontare dei debiti scaduti e non pagati superiore ad € 30.000,00 ex art. 49 co. 5 CCII;
- b) mancata dimostrazione del possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2 co. 1 lett. d) CCII;



c) sussistenza dello stato di insolvenza;

premesso, quanto al requisito sub lett. b), che si può richiamare in larga parte la motivazione già espressa nel precedente decreto di reiezione della domanda. In particolare, nel precedente decreto si è dato atto che “dalla documentazione acquisita d’ufficio ex artt. 42 e 367 CCII, emerge che: la resistente è stata iscritta al Registro delle Imprese come piccola impresa artigiana in data 17.2.2023, avendo iniziato l’attività in data 18.1.2023; non ha impiegato addetti, servendosi della sola mano d’opera dell’imprenditore; per il periodo d’imposta 2023 l’impresa ha realizzato un volume d’affari pari ad euro 97.244,00 (v. dichiarazione IVA 2024); oltre al credito vantato dalla ricorrente, pari ad euro 15.246,92 (di cui € 11.576,26 per imponibile € 3384,66 per spese legali, oltre interessi moratori dal dovuto al saldo, come da decreto ingiuntivo), la resistente risulta aver accumulato debito erariale di importo contenuto, pari ad euro 11.467,37, nonché un debito verso INPS pari ad euro 4.581,96; non sono stati pronunciati nei suoi confronti decreti ingiuntivi o iniziate procedure esecutive innanzi all’interessato Tribunale. L’impresa, pur non essendo tenuta al deposito del bilancio, non si è costituita producendo la documentazione di cui all’art. 39, CCII, ma, a tal riguardo, non si può non rilevare che se è vero che, così come precisato dalla Suprema Corte in tema di istruttoria prefallimentare, ovvero di istruttoria funzionale all’apertura della liquidazione giudiziale, l’omesso deposito da parte dell’imprenditore, nei cui confronti sia proposta istanza di fallimento ovvero di apertura della liquidazione giudiziale, della situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata, al pari dei bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, in violazione dell’art. 15, comma 4, l.fall. (come sostituito dall’art. 2 del d.lgs. n. 169 del 2007) ed, oggi, in violazione del disposto dell’art. 41 comma IV CCI, si risolve in danno dell’imprenditore medesimo, essendo egli onerato della prova ex art 121 CCI (come in passato ex art 1 comma



Il l.f.) del non superamento dei limiti dimensionali che ne escludono (la fallibilità ovvero) l'assoggettabilità a liquidazione giudiziale (v. Cass. 25188/2017; Cass. 8769/2012; Cass. 11309/2009), è altresì vero che la Suprema Corte ha del resto avuto occasione di chiarire che benché i bilanci “non abbiano certamente valore di prova legale” essi tuttavia costituiscono “la base documentale imprescindibile della dimostrazione che il debitore ha l'onere di fornire per sottrarsi alla dichiarazione di fallimento ... a meno che la prova dell'inammissibilità del fallimento non possa desumersi da documenti altrettanto significativi” (Cass.n.13643/2013; n.8769/2012; n.13746/2017; Cass. ord. n.33091/2018; Cass.ord.30516/2018; Corte d'Appello di Bologna sentenza n 100 del 9 gennaio 2020). Occorre altresì considerare che, sempre nel vigore della precedente disciplina, ma con principio applicabile a maggior ragione dopo l'entrata in vigore del codice della crisi d'impresa, la Suprema Corte si è espressa nel senso che “la formulazione dell'art. 1, comma 2, l. fall. pone a carico del debitore l'onere di provare il possesso congiunto dei requisiti ivi prescritti, ma non esclude l'esercizio dei poteri istruttori officiosi da parte del giudice che sopravvivono nonostante l'abrogazione dell'iniziativa d'ufficio” (v. Cass. ord. n. 25588/15). Medesimo principio è stato poi espresso dalla Corte Costituzionale, la quale, nel rigettare la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, L.F., nella parte in cui assoggettava al debitore l'onere di provare la propria non assoggettabilità a fallimento, ha ribadito che l'esigenza di evitare che siano dichiarati fallimenti che date le caratteristiche del debitore sarebbero ingiustificati è sufficientemente tutelata dall'ampio potere di indagine officioso riconosciuto all'organo giudicante. Tale potere di indagine officioso è stato potenziato dal CCII. Ed infatti, gli artt. 42, commi 1 e 2, 367, commi 3 e 6, e 41, comma 6, CCII, prevedono l'acquisizione officiosa di informazioni presso le banche dati pubbliche. La disposizione di cui all'art. 367 CCII contempla anche quella stessa documentazione che l'art. 41,



comma 4, CCII fa carico al debitore di depositare con la propria costituzione e precisa che l'acquisizione officiosa di informazioni deve riguardare direttamente anche quelle "rilevanti per la sussistenza dei requisiti eccedenti quelli di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d)". Proprio a fronte di tali indici normativi è necessario inquadrare il dettato di cui all'art. 121 CCII, poiché, se è vero che onera l'imprenditore di provare la non assoggettabilità a liquidazione giudiziale, è altresì vero che si incardina in un tessuto normativo nel quale i poteri officiosi dell'organo giudicante sono estremamente ampi. Del resto, la scelta del legislatore di potenziare il ruolo dell'organo giudicante non si spiegherebbe laddove si confermasse il tradizionale orientamento a mente del quale grava unicamente sul debitore la dimostrazione dell'assenza dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lett. d, CCII. Così come chiarito dalla giurisprudenza di merito, appare quindi "ragionevole ritenere che l'art. 121 CCII, lungi dal porre a carico del debitore un onere probatorio pieno e gravoso equiparabile a quello prescritto dall'art. 1, comma 2, L.F., vada meglio inteso come volto a delimitare l'ambito di applicazione della liquidazione giudiziale agli imprenditori che "non dimostrino", nel senso che non palesino (ergo: non presentino) "il possesso congiunto dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d)", cioè nei cui confronti emerga il fatto positivo del superamento delle soglie in esame, anche all'esito degli accertamenti officiosi che concernono direttamente anche tale profilo, potendosi al riguardo prescindere dall'eventuale insufficiente (o assente) attività probatoria svolta sul punto dal debitore" (v. Trib. di Catania, 10.10.2024 reperibile su Diritto della crisi). Nel caso che ci occupa emergono indici significativi che permettono di ritenere che la debitrice non abbia raggiunto i requisiti dimensionali di cui all'art. 2 co. 1 lett. d) CCII. In particolare, la debitrice è impresa di recente costituzione, essendo sorta nel gennaio 2023, non ha impiegato addetti, ha generato per il 2023 un volume d'affari pari ad euro 97.244,00. Non si vede come un'impresa da poco costituita,



che non ha accumulato debito, fatta eccezione per quello vantato dalla ricorrente e per quello erariale, di importo comunque contenuto, possa aver raggiunto le soglie di cui all'art. 2, comma 1, lett. d, CCII. Pertanto, alla luce di tutti questi indici, si deve ritenere che la debitrice non abbia superato i parametri di legge per la dichiarazione della liquidazione giudiziale e la domanda proposta in via principale deve essere rigettata". Il Collegio ritiene di aderire alle predette argomentazioni poiché dalla documentazione acquisita d'ufficio ex artt. 42 e 367 CCII, non sono emersi elementi di novità rispetto al quadro delineato poc'anzi. Ed infatti, il debito INPS attualizzato è pari ad euro 7.136,64 (v. informativa INPS del 17.08.2026), quello erariale già affidato all'Ente per la riscossione ammonta ad euro 23.230,64 (v. informativa di Agenzia Entrate Riscossione del 12.08.2026), e quello nei confronti di Agenzia delle Entrate, diverso rispetto a quello già trasmesso all'Ente per la riscossione, è pari ad euro 1.309,60, oltre accessori (v. informativa di Agenzia delle Entrate del 13.08.2026). Si conferma poi l'assenza di decreti ingiuntivi o procedimenti esecutivi che abbiano coinvolto il debitore nel biennio antecedente alla proposizione della domanda. Per tutte le ragioni già espresse la domanda di apertura della liquidazione giudiziale non può quindi trovare accoglimento;

rilevato che parte ricorrente ha proposto, in via subordinata, domanda di apertura della liquidazione controllata, in precedenza rigettata, in quanto difettava il requisito di cui all'art. 268, comma 2, CCII. La ricorrente ha allegato che nel frattempo la situazione debitoria della resistente si è aggravata, perché con sentenza depositata in data 5.2.2026 l'odierna resistente è stata condannata al pagamento in favore di Condominio Marino della somma di euro 19.715,20, oltre interessi legali dai singoli esborsi al saldo, nonché spese di lite per euro 5.077,00, oltre accessori (v. doc. n. 15);



alla luce del predetto provvedimento, il debito scaduto in capo alla resistente è superiore alla soglia di cui all'art. 268, comma 2, CCII;

la domanda di apertura della liquidazione controllata è fondata, anche alla luce dello stato di insolvenza della resistente, definito dall'art. 2 co. 1 lett. b) CCII come “lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”, ravvisabile, secondo la giurisprudenza, “quando l'imprenditore non è in grado di adempiere regolarmente, tempestivamente e con mezzi normali alle proprie obbligazioni, per essere venute meno le condizioni di liquidità e di credito nelle quali deve trovarsi un'impresa commerciale, anche se l'attivo superi eventualmente il passivo e non esistano conclamati inadempimenti esteriormente apprezzabili” (cfr. ex multis Cass. n. 7252/2014). In particolare, la sussistenza dello stato di insolvenza è desumibile da: a) inadempimenti denunciati in atti; b) debito verso INPS pari ad euro 7.136,64 (v. informativa INPS del 17.08.2026); c) debito erariale pari ad euro 23.230,64 (v. informativa di Agenzia Entrate Riscossione del 12.08.2026); d) debito verso Agenzia delle Entrate, diverso rispetto a quello già trasmesso all'Ente per la riscossione, pari ad euro 1.309,60, oltre accessori (v. informativa di Agenzia delle Entrate del 13.08.2026); e) dalla cancellazione dell'impresa dal Registro e dalla sua inattività;

considerato, quanto alla durata della procedura, che alla luce del nuovo testo di cui agli artt. 272 e 282 CCII, come modificati dal D.lgs. 136/24, la durata della procedura liquidatoria (fatta eccezione per l'ipotesi in cui i creditori concorsuali siano già stati soddisfatti) corrisponde al tempo necessario per la liquidazione dei beni, nell'ambito della cui attività, secondo l'orientamento giurisprudenziale prevalente già affermatosi sotto il vigore della legge n. 3/12, rientra anche l'apprensione di quote di reddito del debitore. La procedura non può pertanto essere chiusa finché vi siano dei beni da liquidare. Il CCII, tanto per la liquidazione



giudiziale che per la liquidazione controllata (art 281 comma II ed art 282 comma I), ha tuttavia introdotto la possibilità per il debitore di ottenere comunque esdebitazione, trascorso un periodo di tempo, anche se l'attività di liquidazione dei beni non è cessata. La procedura di liquidazione giudiziale, alla luce del disposto dell'art 281 comma V e VI CCII, rimane aperta, anche successivamente all'esdebitazione, al fine di terminare le operazioni di liquidazione. In considerazione dalla sovrapponibilità del disposto dell'art 281 comma II a quello dell'art. 282 comma I CCII, della identità strutturale e funzionale esistente tra liquidazione controllata e liquidazione giudiziale, in armonia con quanto previsto dall'art 281 comma V e VI in materia di liquidazione giudiziale, anche in ambito di liquidazione controllata, in presenza di beni liquidabili, l'attività liquidatoria deve proseguire, a prescindere dall'intervenuta esdebitazione, nei limiti di quanto previsto dalla normativa unionale da cui il principio deriva (art. 21 comma III Direttiva n. 1023/19) che prevede la possibilità per i singoli ordinamenti di stabilire la prosecuzione dell'attività liquidatoria dopo l'esdebitazione, limitatamente ai beni rientranti nella massa concorsuale al momento della relativa dichiarazione; ne consegue che, una volta dichiarata l'esdebitazione, la liquidazione non può proseguire per l'acquisizione di beni futuri, come le quote di reddito non ancora maturate, poiché la prosecuzione dell'attività liquidatoria deve ritenersi limitata ai beni già presenti nel patrimonio del debitore al momento dell'esdebitazione. In ogni caso, la prosecuzione dell'attività liquidatoria deve rispettare il principio di ragionevole durata della procedura, che, in difetto di norme specifiche, può essere parametrato ai termini previsti per la liquidazione giudiziale dall'art. 213, comma V, CCII. Nel caso in cui non venga invece concessa l'esdebitazione, la procedura può continuare ad incamerare quote di reddito, tredicesime mensilità o altri beni sopravvenuti anche oltre il triennio, finché non siano terminate le ulteriori attività liquidatorie e comunque finché non sia acquisito



attivo sufficiente a pagare le spese di procedura e a realizzare una soddisfazione apprezzabile dei creditori concorsuali, ma sempre nel rispetto del principio di ragionevole durata della procedura;

considerato quindi che il liquidatore è chiamato a: 1) redigere il programma di liquidazione, prevedendo anche l'apprensione di quote di reddito per i tre anni successivi all'apertura della procedura, quindi fino al momento in cui si provvederà alla verifica della sussistenza dei presupposti per l'esdebitazione; 2) ad aggiornare il predetto programma di liquidazione qualora l'esdebitazione non venga concessa, indicando la durata della prosecuzione dell'apprensione di quote di reddito fino al momento in cui sia acquisito un attivo sufficiente a pagare le spese di procedura e a realizzare una soddisfazione apprezzabile dei creditori concorsuali, ma sempre del rispetto della ragionevole durata della procedura;

ritenuto che si debba provvedere alla nomina di un Liquidatore, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 270 comma II lett. b) CCII;

P.Q.M.

Il Tribunale di Parma, in composizione collegiale, ogni altra domanda rigettata: dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata nei confronti di Chiappetta Gaetano (C.F. CHPGTN02S14F463W), anche quale legale rappresentante dell'impresa individuale Infinity serramenti di Chiappetta Gaetano, corrente in via Casa Nuove 19 Montechiarugolo (PI 03033230347);

NOMINA

Giudice delegata la dott.ssa Angela Casalini;

CONFERMA

nelle funzioni di Liquidatore il dott. Massimiliano Vignetti (C.F. VGNMSM71D23G337J);

ASSEGNA



ex art 270 comma II lett d) CCII ai terzi che vantano diritti sui beni dei debitori ed ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di novanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201, specificandosi che “le comunicazioni ai soggetti per i quali la legge prevede l'obbligo di munirsi di un domicilio digitale e che non hanno provveduto ad istituirlo o comunicarlo sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria. Si procede con le stesse modalità nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio elettronico per cause imputabili al destinatario. Le disposizioni di cui al secondo periodo si applicano anche ai soggetti cui è stato assegnato un domicilio digitale ai sensi del comma 2”, come previsto dall’art. 10, comma 3 CCII;

ORDINA

la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione al suddetto Liquidatore;

DISPONE

l'inserimento, a cura del Liquidatore e pervio oscuramento di eventuali dati sensibili, della sentenza nel sito internet del Tribunale o del Ministero della giustizia e la pubblicazione presso il Registro delle Imprese;

ORDINA

al Liquidatore la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti qualora il patrimonio comprenda beni immobili o beni mobili registrati;

RICHIAMA

il disposto dell’art 268 comma V CCI: “il deposito della domanda sospende, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, pegno o



privilegio e salvo quanto previsto dagli articoli 2749, 2788 e 2855, secondo e terzo comma, del codice civile”;

PRECISA

che alla presente procedura si applicano gli articoli 142 e 143 in quanto compatibili e gli articoli 150 e 151;

RICHIAMA

in particolare, l'art. 150 CCI, il quale statuisce che “salvo diversa disposizione della legge, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura”

DISPONE

che il Liquidatore: - entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza aggiorni l'elenco dei creditori, ai quali notificherà la sentenza ai sensi dell'articolo 270, comma IV CCI; - entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del Giudice Delegato; - provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCI; - entro il 31/5 ed il 30/11 di ogni anno depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il Liquidatore dovrà indicare anche: a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al Liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra



circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal Liquidatore al debitore e ai creditori; - in prossimità del decorso di tre anni, se la procedura sarà ancora aperta, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCI e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, segnalando al Tribunale la necessità di provvedere ai fini di cui all'art. 282 CCI; - provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, c. III CCI; - provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCI.

MANDA

alla cancelleria di comunicare la sentenza al Liquidatore e all'istante, onerando il Liquidatore di notificarla ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione e di depositare le ricevute nel fascicolo telematico entro i successivi tre giorni.

Parma, 16/09/2026

La Giudice rel.

dott.ssa Angela Casalini

La Presidente

dott.ssa Antonella Ioffredi

